

N. R.G. 4102/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Monteverde
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4102/2011** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), in proprio e quale erede di ██████████
██████████ tutti in qualità di eredi di ██████████ con
il patrocinio dell'avv. CELLI NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA DEI VECCHIETTI 1 50123
FIRENZE presso il difensore avv. CELLI NICOLA

ATTORI

contro

BANCA C.R. FIRENZE S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BENCINI RICCARDO,
elettivamente domiciliato in VIA B. VARCHI 14 50132 FIRENZE presso il difensore avv. BENCINI
RICCARDO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Ritenuta in decisione all'udienza del 05/10/2016 la presente controversia viene decisa con sentenza resa
ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 della L. 18/06/2009 n. 69, mediante la concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione del 16 marzo 2011, i signori ██████████ e ██████████ citavano in
giudizio BANCA CR FIRENZE S.P.A., chiedendo:

- a) *"accertata la violazione da parte della Banca CR Firenze delle prescrizioni contenute negli
artt. 30 e/o 21 D.Lgs. n. 58/98 e 26, 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/98 (da
considerarsi norme imperative ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c.) e comunque per aver
fatto sottoscrivere gli ordini in questione da persona non iscritta all'albo dei promotori
finanziari e senza informare per iscritto gli investitori del loro diritto di recesso, dichiarare
nulla o annullati gli ordini e/o contratti di acquisto 12.3.07 aventi ad oggetto obbligazioni*



- Lehman Brothers 04/09 intestati agli attori con relativa condanna della Banca CR Firenze - in persona del legale rappresentante pro-tempore - alla restituzione dei capitali investiti da ciascun attore, oltre interessi legali dal giorno dell'investimento e rivalutazione monetaria;*
- b) *accertare e dichiarare l'inadempimento pre-contrattuale e/o contrattuale della Banca CR Firenze per violazione delle regole di informazione e di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione di acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers 04/09, con conseguente risoluzione degli ordini e/o con/ratti acquisto 123.07 aventi ad oggetto obbligazioni Lehman Brothers 04/09 intestati agli attori, con relativa condanna della Banca CR Firenze - in persona del legale rappresentante pro-tempore - al risarcimento dei danni subiti e subendi quantificabili per la sig.ra ██████ in Euro 121.300 e per il sig. ██████ in Euro 161.800, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno dell'investimento e rivalutazione monetaria;*
- c) *accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Banca CR Firenze per violazione degli artt. 1176 co. 2, 1337, 1375 c. c., dell'art. 21 D.Lgs. n. 58/98, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 415/96 per non aver agito con diligenza e buona fede nella stipulazione e nell'esecuzione dei contratti di intermediazione finanziaria, con relativa condanna della Banca CR Firenze - in persona del legale rappresentante pro-tempore - al risarcimento dei danni subiti dagli attori, quantificabili per la sig.ra ██████ in Euro 121.300 e per il sig. ██████ in Euro 161.800, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno dell'investimento e rivalutazione monetaria;*
- d) *accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Banca CR Firenze per violazione dell'obbligo contrattuale di consulenza durante tutto il periodo di vigenza del contratto e quindi della violazione dell'obbligo di informazione continuativa sull'andamento dei titoli, con conseguente risoluzione degli ordini e/o contratti di acquisto 12.3.07 aventi ad oggetto obbligazioni Lehman Brothers 04/09 intestati agli attori con relativa condanna della Banca CR Firenze - in persona del legale rappresentante pro-tempore - al risarcimento dei danni subiti e subendi, quantificabili per la sig.ra ██████ in Euro 121.300 e per il sig. ██████ in Euro 161.800, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno dell'investimento e rivalutazione monetaria;*
- e) *condannare la Banca CR Firenze al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia tenuto conto dell'entità della colpa riconosciuta nella condotta della convenuta nella*



stipulazione degli ordini in oggetto e nell'esecuzione del contratto di intermediazione intercorso tra le parti".

Si costituiva in giudizio la BANCA, deducendo la manifesta infondatezza di tutte le avverse censure e richieste e chiedendo a sua volta:

in via pregiudiziale: dichiarare inammissibili le domande tutte formulate dagli attori per difetto di interesse ad agire; in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande degli attori, siccome infondate in fatto ed in diritto;

in via subordinata e riconvenzionale:

nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, condannare gli attori alla restituzione alla BANCA dei titoli dedotti in lite, del flusso cedolare incassato e dei rimborsi percepiti e percipiendi, nonché di ogni altra eventuale utilità tratta dalla vendita o dalla disposizione degli stessi titoli;

nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda volta ad ottenere la condanna della BANCA al risarcimento del danno, determinare il danno risarcibile, tenendo conto: (i) dell'attuale valore dei titoli oggetto di causa; (ii) del risparmio fiscale conseguito alla minusvalenza ex art. 6, comma 5, f lgs. n. 461197, nella misura del 12,5%; (iii) del flusso cedolare incassato dagli attori e dei rimborsi dagli stessi in qualsiasi forma percepiti o percipiendi; (iv) della condotta colposa di parte attrice nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.; (v) della disposizione di cui all'art. 1225 c. c. in caso di esclusione del dolo.

Con espressa riserva di adempimento della BANCA ai propri obblighi restitutori soltanto dopo l'adempimento di controparte a quanto richiesto in via riconvenzionale.

La vicenda in esame concerne gli acquisti di obbligazioni emesse dalla Banca d'affari statunitense LEHMAN BROTHERS per nominali € 280.000, da parte dei Signori [REDACTED] e [REDACTED] (cfr. rispettivamente docc. parte attrice 7B e 8B) ed eseguiti dalla BANCA convenuta il 12 marzo 2007.

La BANCA, effettuate dette operazioni di investimento, trasmetteva ai CLIENTI i rispettivi fissati bollati, ove riepilogati tutti i termini essenziali degli acquisti (cfr. docc. attrice 7 e 8).

Vale qui rammentare che tali operazioni finanziarie venivano compiute utilizzando una provvista di euro 1.200.000 (cfr. citazione, pag. 1) e si iscrivevano in un contesto più ampio di investimenti, tutti prescelti dagli attori nel medesimo giorno.

In data cioè 12 marzo 2007, a seguito dell'assistenza fornita dalla BANCA, venivano acquistati dai coniugi [REDACTED] e [REDACTED] i seguenti strumenti finanziari (docc. 7 e 8 attrice):

- KFW 03/08, per complessivi nominali € 80.000;



- RABOBK 04/09, per complessivi nominali € 49.000;
- MWD 04/10, per complessivi nominali € 77.000;
- MERRIL LYN 05/10, per complessivi nominali € 228.000;
- BUNBDESRE 04/09, per complessivi nominali € 85.000;
- CCT, per complessivi nominali € 180.000;
- BTP, per complessivi nominali € 175.000;
- LEHMAN BROTHERS, per giustappunto complessivi nominali € 280.000 .

Sulla questione dibattuta fra le parti del giudizio e rilevante ai fini della decisione, della profilatura dell'attore, il Tribunale rileva che il Sig. ██████████ deceduto in corso di causa, al tempo dei fatti occorsi (anno 2007), non poteva considerarsi meramente un pensionato sprovvisto di adeguate conoscenze in campo finanziario e inabilitato ad intraprendere investimenti con margini di rischio medio alti, bensì un imprenditore avveduto.

Titolare, per oltre 30 anni, di una ditta operante nel settore del commercio all'ingrosso di abiti da lavoro importati da paesi asiatici e dalla Romania, il Sig. ██████████ era solito stipulare contratti anche in valuta estera.

Tale operatività è stata sempre sostenuta dalla BANCA CR FIRENZE mediante fidi concessi a copertura, appunto, dai rischi di cambio.

Nel 2007, aumentando notevolmente il proprio giro di affari (oltre 2 milioni di euro di fatturato), il Sig. ██████████ decideva di costituire una società di capitali – la ██████████ – assumendo la veste di Amministratore Unico e di socio al 99%.

Tali circostanze risultano state provate documentalmente dalla “Proposta di ulteriori fidi” (cfr. doc. 22, convenuta), ove si legge, a dimostrazione della diversificazione dell'attività imprenditoriale, che *“il Sig. ██████████ è inoltre proprietario di beni immobili per un valore stimato oltre 2.700.000 liberi da gravami; è socio di maggioranza e accomandatario dell'Azienda ██████████ proprietaria dell'immobile e di 90 acri di terreno per un valore di circa euro 2.000.000”*.

Si trattava dunque di un imprenditore piuttosto abile ed avveduto, avvezzo alle transazioni commerciali in valuta estera, conoscitore delle regole del Mercato finanziario mentre, in ogni caso, non appare condivisibile la descrizione del Sig. ██████████ quale mero o semplice risparmiatore, del resto contraddetta dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice.

Si consideri, al riguardo, il doc. 3 attoreo, rappresentato dal Profilo finanziario di ██████████ ove si legge, fra l'altro:



“1) Occupazione: LIBERO PROFESSIONISTA 2) Conosce la differenza tra obbligazioni e azioni? SI
3) È a conoscenza che anche l’investimento in obbligazioni può generare guadagni o perdite se
venduto prima della scadenza o in caso di fallimento? SI “ .

Si consideri, al riguardo, il doc. 3, rappresentato dal Profilo finanziario di [REDACTED] ove si legge, fra l’altro:

“1) Occupazione: LIBERO PROFESSIONISTA 2) Conosce la differenza tra obbligazioni e azioni? SI
3) È a conoscenza che anche l’investimento in obbligazioni può generare guadagni o perdite se
venduto prima della scadenza o in caso di fallimento? SI “ .

Analoghe risposte sono state fornite dalla Signora [REDACTED] (doc. 4 attrice); rappresentandosi anch’essa con analogo profilo: “Moderatamente avverso al rischio, con un portafoglio rivolto prevalentemente verso la componente obbligazionaria (intorno all’80%) ed un 20% dedicato a strumenti azionari”.

In questo contesto risulta che la BANCA effettivamente abbia provveduto ad effettuare la Profilatura dei clienti (docc. 3 e 4 attrice); a perfezionare i rispettivi contratti di negoziazione (docc. 5 e 6 attrice); a consegnare regolarmente a ciascun cliente il Documento sui Rischi generali degli Investimenti (docc. 2 e 3 convenuta).

Si è già accennato a come in data 12 marzo 2007 i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] decisero di effettuare con la BANCA 16 investimenti, creando, in pratica, due portafogli speculari, composti dai medesimi titoli (8 per ciascun cliente). Parte attrice ha depositato tutti gli ordini di investimento firmati regolarmente dai Signori [REDACTED] e [REDACTED] (docc. 7 e 8, da A a H attrice).

La Banca convenuta, dal canto suo ha provato come la decisione di scegliere ciascuno di quei 16 strumenti finanziari non fu rimessa al caso o ad improvvisazione, bensì valutata dagli attori con la BANCA, che propose distinte ipotesi di allocazione degli attivi (doc. 23 convenuta).

La Banca ha altresì provato come i portafogli finanziari degli attori, come sopra composti, avessero ottenuto nel tempo ottimi rendimenti (i.e. il 4,09%; ns. doc. 24) e fossero oggetto di periodico confronto fra i CLIENTI e la BANCA (sul punto, si è articolata anche prova testimoniale, la cui istanza qui si ribadisce ove ritenuta necessaria).

Anche le obbligazioni LEHMAN BROTHERS – al pari delle altre prescelte – presentavano, al momento dell’acquisto (marzo 2007), un giudizio di merito “A+”. Più che lusinghiero, dunque, al punto da essere acquistate anche da Enti previdenziali.

Le obbligazioni LEHMAN BROTHERS presentavano –come indicato dalla BANCA ai CLIENTI nelle apposite Schede Informative (docc. 17 e 18 attrice) – un “indicatore sintetico di rischio: MINIMO”.



Tutta la modulistica è stata perfezionata presso i locali della BANCA, come provato documentalmente dal timbro apposto ai contratti di negoziazione: “BANCA CR FIRENZE – FILIALE DI MONTAIONE” (docc. 5 e 6 attrice); nonché da quanto indicato in ciascun ordine di investimento: “FILIALE 126 – MONTAIONE”, con precisazione dell’orario dell’operazione finanziaria compiuta (docc. 7 e 8, da A a H attrice).

Risulta dunque infondata e smentita dai documenti prodotti la tesi attorea– peraltro priva del benché minimo principio di prova – secondo cui i contratti in discorso sarebbero stati conclusi fuori dai locali della BANCA.

Parimenti destituita di fondamento è la doglianza secondo cui la BANCA avrebbe dovuto astenersi dal compiere investimenti ritenuti dalla stessa inadeguati (comparsa conclusionale attrice, pag. 6). Nelle Schede informative sottoscritte dai Signori [REDACTED] e [REDACTED] (docc. 17 e 18 attrice) emerge la dicitura: “7455 situazione finanziaria prospettica non adeguata”.

Ciò è stato adeguatamente chiarito dalla banca: i CLIENTI, al momento della profilatura (doc. 2 e 3 attrice) si sono rifiutati di rispondere alla domanda n. 23: “*tenuto conto della sua attuale posizione lavorativa e di ricchezza posseduta, quale pensa possa essere l’evoluzione della situazione finanziaria?*”. Il Sistema Informatico della BANCA ha dunque segnalato, per tale esclusivo motivo, l’avvertenza di cui sopra. Avvertenza peraltro presente in tutti i titoli (anche BTP), poiché relativa alla situazione finanziaria *prospettica*, non già alla tipologia dello strumento finanziario.

Ad ogni buon conto, si osservi che sia il Sig. [REDACTED] sia la Signora [REDACTED] hanno sottoscritto anche i rispettivi ordini di investimento LEHMAN BROTHERS nello spazio relativo alla clausola di inadeguatezza (doc. 7 B e 8 B attrice), talché nessun rimprovero può muoversi sotto questo profilo all’operato della BANCA.

Al momento dell’acquisto in discorso (marzo 2007) LEHMAN BROTHERS godeva di un *rating* particolarmente elevato, attribuitogli dalle principali Agenzie internazionali, indicativo di un’alta capacità di onorare le scadenze.

Non a caso, anche i Signori [REDACTED] e [REDACTED] hanno incassato le cedole significative e remunerative (doc. 3 convenuta).

Tale *rating* è rimasto sostanzialmente invariato sino al 16 settembre 2008, giorno del *default*. D’altronde, il *rating* era l’unico indice riconosciuto e valido per apprezzare il grado di rischio dell’emittente e questo aveva continuato a segnalare la stabilità della Banca americana fino alla dichiarazione della crisi.

D’altra parte neppure i c.d. Credit Default Swap – come invece ritenuto dagli attori – avrebbero potuto rilevare la fulminante situazione di insolvenza dell’emittente.



Firenze, 7 febbraio 2017

Il Giudice
dott. Roberto Monteverde

